

4. Qual è la durata di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca?

- Gli assegni possono avere una durata compresa tra UNO e TRE ANNI e sono rinnovabili;
- La durata complessiva dei rapporti instaurati, compreso l'eventuale rinnovo, non può superare i quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata del relativo corso.
- La durata complessiva dei contratti degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento, instaurati con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.